



CITTA' DI CODROIPO
PROVINCIA DI UDINE

PIAZZA GARIBALDI N° 81 – 33033 CODROIPO
Cod. Fisc. 80006530309- Part. Iva 00461440307 - Fax 0432/824642 – Tel 0432/824610 - Casella Postale 370

SERVIZIO PUBBLICO GESTIONE MACELLO COMUNALE

CAPITOLATO D'ONERI

ART. 1) - ASSUNZIONE IMPEGNI.

La ditta concessionaria, con la sottoscrizione del presente atto, si impegna ad osservare senza riserva, e di fare osservare a tutti gli eventuali dipendenti o coadiutori, il contenuto delle norme generali del regolamento comunale d'igiene, e ogni altra prescrizione vigente nel settore avuto in concessione. Si impegna inoltre a rispettare le istruzioni che saranno impartite all'occorrenza dal Responsabile sanitario del macello e/o dall'Ufficio Tecnico Comunale. La concessionaria si impegna a svolgere la propria attività con ordine, regolarità e disciplina nel pieno rispetto delle esigenze del servizio ed entro i limiti dell'orario di lavoro adottato nello stabilimento. Alla concessionaria verrà consegnata una copia di chiavi per le aperture di normale utilizzo, con l'impegno, da parte della stessa, a tenere i locali e la recinzione esterna sempre chiusi, durante l'assenza degli interessati, e a non cedere le chiavi ad estranei. Entro 10 giorni dalla stipula della convenzione dovrà essere predisposto dall'Ufficio Tecnico Comunale un verbale di consegna dei locali e l'inventario delle dotazioni concesse in uso esclusivo alla ditta concessionaria. Quest'ultima, da parte sua, si impegna ad usare tutte le attrezzature di proprietà comunale con cura e diligenza.

Essa risponde verso il Comune di ogni danno causato da imperizia, negligenza, imprudenza o che comunque non sia causato dal normale esercizio da regolare uso o da forza maggiore. La valutazione di eventuali danni sarà fatta dall'Ufficio Tecnico Comunale ed il relativo importo dovrà essere rimborsato al Comune mediante riversale d'incasso.

L'azienda che rileverà l'edificio in locazione di cui trattasi, s'impegna a renderlo idoneo a tutte le eventuali prescrizioni sanitarie e norme di legge in materia senza alcun relativo costo a carico dell'Amministrazione Comunale.

ART. 2) ELENCO DEGLI ADDETTI.

L'elenco degli addetti alla macellazione per conto della ditta concessionaria dovrà essere presentato in duplice copia presso il Comune di Codroipo che ne rilascerà una copia vistata come ricevuta. E' fatto obbligo alla ditta concessionaria di accertarsi affinché tutto il personale in questione sia in regola con gli Enti di previdenza e assistenza previsti dalla legge per ciascuna categoria e di sottoporre tutti i lavoratori al controllo da parte dell'Az. U.S.L. per gli aspetti sanitari riguardanti la manipolazione di sostanze alimentari. Ogni variazione relativa agli addetti alla macellazione dovrà essere tempestivamente comunicata al Comune con le stesse modalità sopra specificate.

ART. 3) DIVISA DI LAVORO.

Ogni addetto al servizio dovrà indossare vestiti idonei a svolgere il lavoro in questione. Detti vestiti di lavoro come i grembiuli, stivaletti, guanti e tutti gli accessori e attrezzi personali di lavoro dovranno essere frequentemente lavati e e disinfettati.

ART. 4) CALENDARIO DI MACELLAZIONE.

La macellazione di ogni tipo di capo di bestiame verrà effettuato normalmente nella giornata del lunedì e martedì dalle ore 07,00 alle ore 17,00. Nel caso che il lunedì corrispondesse ad una festività o in altri casi di forza maggiore, la ditta concessionaria è autorizzata ad effettuare la macellazione anche in una giornata o orario diverso purchè del fatto ne sia messo al corrente il servizio veterinario dell'A.S.L. In quest'ultimo caso ricade l'ipotesi di una macellazione da farsi urgentemente per un animale ferito. Qualora il numero dei capi da macellare richiedesse un secondo giorno, questo verrà concordato con l'Ufficio Tecnico Comunale ed il responsabile sanitario dell'A.S.L.

ART: 5) PULIZIA DEI LOCALI.

Gli impianti e le attrezzature annesse vengono consegnati regolarmente funzionanti, puliti e disinfettati. La ditta concessionaria si impegna a mantenere lo stato di pulizia e disinfezione allo stato di consegna provvedendo di conseguenza a tutti i locali di macellazione, di refrigerazione, uffici, servizi e stalla, e pulizia dell'area cortilizia compreso il taglio dell'erba ed i rifiuti derivanti dalla movimentazione del bestiame e dalla pulizia dei mezzi cui dovrà provvedere la ditta concessionaria.

Il Comune a mezzo del servizio veterinario dell'A.S.L. o dei propri funzionari può effettuare in qualsiasi momento controlli atti ad accertare il rispetto del presente punto e disporre l'esecuzione alla concessionaria di quanto necessario per raggiungere le finalità prefissate.

ART. 6) FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI E DEL DEPURATORE.

Premesso che la concessionaria dovrà operare in modo da non determinare danni alle apparecchiature e agli impianti, perché in tal caso ogni spesa sarebbe a proprio carico, la stessa dovrà segnalare urgentemente ogni disfunzione all'Ufficio Tecnico Comunale affinché il Comune possa provvedere per le necessarie riparazioni rientranti nella manutenzione straordinaria, la ditta concessionaria dovrà gestire l'impianto di refrigerazione e l'impianto di depurazione delle acque di lavorazione, per i quali si assume la responsabilità del regolare funzionamento esonerando totalmente il Comune di Codroipo da ogni responsabilità.

ART. 7) RECUPERO SANGUE E LIQUAME STALLA.

La ditta concessionaria si impegna a recuperare il sangue proveniente dalla macellazione che dovrà essere destinato a sua cura e spese secondo quanto previsto dalla normativa per lo smaltimento di detto materiale. Il liquame proveniente dalla stalla dovrà essere regolarmente prelevato e smaltito secondo le vigenti disposizioni di legge. La ditta concessionaria dovrà smaltire altresì, nei modi di legge, il contenuto del tubo digerente qualora contenuto in apposita vasca.

ART. 8) MACELLAZIONE PER CONTO PROPRIO, DI PRIVATI E DI MACELLAI RESIDENTI NEL COMUNE O FUORI DEL COMUNE DI BARDI.

La ditta concessionaria si impegna ad effettuare la macellazione di capi di ogni tipo per conto di macellai operanti nel Comune di Codroipo, dei privati residenti nel Comune o fuori Comune e di macellai residenti fuori del Comune durante il corso della gestione applicando le tariffe riportate nell'Allegato "A". Il numero dei capi bovini equivalenti (UGB) macellati deve rientrare nei limiti previsti per i macelli di capacità limitata e la macellazione deve essere altresì distribuita in funzione delle caratteristiche e potenzialità della struttura e dell'impiantistica esistente. La suddetta tariffa verrà versata interamente alla Ditta concessionaria.

ART. 9) - DURATA DELLA CONVENZIONE.

La durata della presente convenzione viene fissata dalle parti a far tempo dall'01.01.2008 fino al 31 dicembre 2009.

ART.10) - IMPORTO DA CORRISPONDERE AL COMUNE E MODALITA' DI PAGAMENTO.

L'importo che la ditta concessionaria dovrà corrispondere al Comune per il periodo fissato dall'art.9 del presente Capitolato d'oneri è di Euro 6.000,00 (Diconsi Euro seimila/00), su base annua, da pagarsi anticipatamente in un'unica rata entro il mese di gennaio di ciascun anno. La ditta concessionaria dovrà inoltre versare, a titolo di cauzione definitiva la somma pari al 10% dell'importo contrattuale annuale pari a Euro 600,00 che verrà restituita dopo la scadenza della presente convenzione.

ART. 11) - SPESE DI FUNZIONAMENTO, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE.

Sono a carico della ditta concessionaria, in via esemplificativa, le spese per energia elettrica, gas per riscaldamento ed acqua calda, acqua, per la manutenzione ordinaria della struttura e per la manutenzione e riparazione delle attrezzature. La ditta concessionaria dovrà provvedere al subentro in tutte le utenze prima di iniziare il servizio di macellazione. Sono a carico della ditta concessionaria le spese di smaltimento del sangue e di ogni altro prodotto previsto dalla normativa vigente, con impegno della concessionaria medesima a provvedervi direttamente.

I diritti per il servizio veterinario sono a carico dei proprietari dei singoli capi macellati e dovranno essere corrisposti alla Ditta concessionaria, la quale dovrà procedere al versamento di quanto dovuto all'A.S.L., nei modi stabiliti dal Servizio medesimo.

ART. 12 - CONTROLLO E SANZIONI.

L'operato della ditta concessionaria è soggetto al controllo dell'Amministrazione Comunale la quale lo attua tramite il veterinario dell'A.S.L. o i propri dipendenti con verifica almeno trimestrale di:

- a) Depuratore, griglia staccio e relativo pozzetto sottostante l'impianto di depurazione, stalla, vasca liquame, area esterna compreso recinzione in rete metallica, cancelli e porticati;
- b) Area di macellazione, pulizia interna, lavaggi, sangue, rifiuti da macellazione e pulizia area servizio veterinario e servizi igienici;
- c) Centrale termica e impianto di refrigerazione, compreso la pulizia interna dei locali relativi.

Nei casi in cui la ditta concessionaria non abbia ottemperato all'osservanza delle disposizioni di cui alla presente convenzione e quanto sia già stato in precedenza applicato dagli incaricati del controllo il "rimprovero verbale" oppure il "richiamo scritto", la Giunta Comunale applicherà alla ditta concessionaria una penalità compresa fra Euro 500,00 e Euro 1.000,00 per ciascun componente.

ART. 13 - FACOLTA' DI REVOCA.

Il Comune, nel caso in cui non vengano rispettate le norme di cui ai precedenti articoli, si riserva la facoltà di revocare il presente atto, dandone comunicazione alla concessionaria, a mezzo lettera raccomandata A.R., con quindici giorni di anticipo, senza che la concessionaria possa pretendere indennizzi di alcun genere. Analoga facoltà di revoca viene riservata al Comune qualora il macello venisse chiuso per cause di forza maggiore e/o per evitare gravi danni economici all'Ente; anche in tal caso la concessionaria non potrà richiedere alcun indennizzo.

La concessionaria ha facoltà di revoca, per giustificati motivi, dandone comunicazione scritta al Comune con almeno un mese di anticipo.

ART. 14 - DOMICILIO DELLA DITTA CONCESSIONARIA.

Per ogni conseguente effetto relativo al presente capitolato d'oneri, il domicilio della ditta concessionaria si intende eletto in Codroipo presso il macello pubblico di via Marinelli.

ART. 15 - CLAUSOLE NON PREVISTE.

Per quanto non contemplato nella presente convenzione valgono le leggi, i regolamenti statali e comunali vigenti e, in difetto le consuetudini locali.

ART. 16) - DIVIETO DI SUBLOCAZIONE.

E' Vietata la sublocazione del bene oggetto della presente convenzione.

ART. 17 - CONTROVERSIE - ARBITRATO.

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra il Comune e la ditta concessionaria così durante l'appalto come al suo termine, saranno deferite ad un collegio arbitrale costituito da tre membri designati: uno dall'Amministrazione Comunale, uno dalla concessionaria, entrambi entro trenta giorni dalla richiesta di arbitrato, ed un terzo con le funzioni di presidente, di comune accordo fra le parti o, in caso di disaccordo, dal presidente del competente tribunale. Il collegio arbitrale giudicherà, come amichevole compositore, senza le forme di procedure per gli atti di istruzione.

Il giudizio della commissione arbitrale sarà inappellabile e vincolante per le parti le quali rinunciano espressamente al ricorso all'autorità giudiziaria. Le spese del giudizio arbitrale, anticipate dalla parte che avrà presentato la domanda di arbitrato, saranno a carico della parte soccombente.

ART. 18 -CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE.

Per la presente convenzione si procederà alla registrazione solo in caso d'uso.

Tutte le spese inerenti e conseguenti, nessuna esclusa, sono a carico della ditta concessionaria.

La ditta Concessionaria

per l'Amministrazione Comunale

